



# **Comune di Isola del Giglio**

**Medaglia d'Oro al Merito Civile**

**Provincia di Grosseto**

*Area Ragioneria e Tributi*

# **NOTA INTEGRATIVA 2019-2021**

## PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_publiche/arconet/principi\\_contabili/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/principi_contabili/)

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione di cui al comma 5 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, presenta almeno i seguenti contenuti:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti alla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti che includono una componente derivata;
- h) L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio. Ripiano Disavanzo Tecnico.

**a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.**

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2019 -2021 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute nel precedente triennio, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Le previsioni sono costruite sulla base delle richieste presentate dai responsabili dei servizi.

## FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.... Nel 2018, per tutti gli enti locali, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo". E' stato quindi ritenuto opportuno accantonare il minimo previsto per gli anni 2019, 2020 e 2021, i cui importi sono calcolati al 100%.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione:

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, analizzate capitolo per capitolo. Le entrate ritenute di dubbia e difficile esazione sono riportate nel prospetto allegato c) FCDE del Bilancio di Previsione 2019-2021.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

La scelta della media semplice, come metodo di calcolo, è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Nel bilancio di previsione occorre:

1. individuare le tipologie di entrate stanziata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza ed in c/residui;
3. determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono applicate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati in bilancio di previsione.

Dall'anno 2019 è divenuto pieno: si accantona la percentuale pari al 100% del non riscosso. In bilancio di previsione sono state iscritti gli importi minimi:

1. per l'anno 2019, l'importo stanziato è stato di € 308.979,22;
2. per l'anno 2020, l'importo stanziato è stato di € 380.898,26;
3. per l'anno 2021, l'importo stanziato è stato di € 387.559,06.

Le percentuali di accantonamento e gli importi delle entrate, suddivise per anno e individuate come di dubbia e difficile esazione, sono riportate nel prospetto allegato c) al bilancio di previsione.

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

Oltre l'FCDE, la missione 20 considera gli stanziamenti del fondo di riserva e del fondo di solidarietà.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 166 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), “nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di Riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. L'importo stanziato a titolo di fondo di solidarietà è:

- k) per l'anno 2019, € 17.894,24 corrispondente allo 0,46% del titolo I della spesa;
- l) per l'anno 2020, € 12.208,61 corrispondente allo 0,33% del titolo I della spesa;
- m) per l'anno 2021, € 11.340,70 corrispondente allo 0,30% del titolo I della spesa;

Infine, il Fondo di Solidarietà si annovera tra le spese come stanziamento posto a correzione di una posta contabile iscritta in entrata: in base ai dati riportati sul sito del Ministero dell'Interno, il Comune di Isola del Giglio cede una quota pari a € 667.460,14 (dato consolidato per l'anno 2018) che lo Stato trattiene dal gettito Imu. A quest'importo va sommato un recupero per anticipo di liquidità ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 2 del D. L. 78/2015.

E' altresì stanziato in bilancio di previsione un apposito “Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco” che, in quanto fondo, confluirà nel risultato di amministrazione. Questo accantonamento si aggiungerà alle quote già vincolate in avanzo di amministrazione. L'importo annuo stanziato è pari a € pari a € 1.301,47.

### **b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Costituiscono quota accantonata del risultato di amministrazione:

- a) il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019) DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	€ 2.465.791,15
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	€ 1.261.343,99
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	€ 4.760.867,21
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	€ 8.082.872,56
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	€ 0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	€ 0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	€ 0,00
=	<b>Risultato di amministr. dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019</b>	€ 405.129,79
	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	€ 1.798.570,07
+	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	€ 1.263.423,56
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	€ 536.459,60
(-)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	€ 0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	€ 863.453,44
(+)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018	€ 0,00
-	(1)	€ 0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 (2)</b>	€ 1.267.270,14
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
<b>Parte accantonata (3)</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità' al 31/12/2018 (4)	€ 700.000,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	€ 0,00
	Fondo perdite società' partecipate (5)	€ 0,00
	Fondo contenzioso (5)	€ 0,00
	Altri accantonamenti (5)	€ 446.584,29
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	€ 1.146.584,29
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 325.399,41
	Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 394.668,66
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 712.076,91
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 37.026,30
	Altri vincoli	€ 0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	€ 1.469.171,28
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	0
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	-€ 1.348.485,43
Se E e' negativo, tale importo e' iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	€ 0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 190.965,90
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 0,00
	Utilizzo altri vincoli	€ 0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 190.965,90

**c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018.

L'equilibrio complessivo del bilancio di previsione 2019-2021 è stato conseguito applicando una quota vincolata di parte capitale del risultato di amministrazione pari a € 150.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sulla Palestra di Giglio Campese e € 40.965,90 relativi a investimenti per "Progetto Life".

**d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

La novità di questo bilancio di previsione 2019-2021 è la scelta dettata dalla possibilità di ricorrere al debito per il finanziamento di alcune spese iscritte nel titolo secondo della spesa. I principali interventi programmati per spese di investimenti, alcuni anche riportati nel piano triennale delle opere pubbliche, risultano essere i seguenti:

1. Nel 2019: Interventi di somma urgenza dettati dalle condizioni meteorologiche avverse dello scorso ottobre 2018 per complessivi € 560.021,45 finanziati con fondi regionali per il 25% pari a € 138.815,86 e per € 421.205,59 con risorse disponibili di bilancio;
2. Nel 2019: Ristrutturazione Delegazione Comunale di Giglio Porto per euro 85.871,40, ristrutturazione Delegazione Comunale di Giglio Campese per euro 90.441,71 e ampliamento cimiteri di Giglio Castello e Giglio Porto per euro 87.726,77: il finanziamento delle suddette spese deriva dall'accordo tra Comune e Regione relativo al trasferimento della provvisoria incassata dalla stessa Regione Toscana nell'ambito del contenzioso con Costa Crociere;
3. Nel 2019: Intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a Sede Comunale per € 40.000,00 finanziato ai sensi dell'art. 1 comma 107 della Legge di Bilancio n. 145/2018;
4. Nel 2019: Progetto di Videosorveglianza per € 89.387,92, finanziato per € 62.571,54 dal Ministero dell'Interno e per € 26.816,38 con risorse disponibili di bilancio;
5. Nel 2019: Manutenzione straordinaria della Palestra di Giglio Campese per € 150.000,00 finanziati con applicazione dell'avanzo vincolato per investimenti;
6. Nel 2019: Bonifica della discarica per € 2.834.424,00 finanziata con un contributo in conto capitale della Regione Toscana di pari importo;
7. Nel 2019: Interventi di manutenzione straordinaria per Ripascimento Spiagge per € 601.206,84 finanziati con un contributo in conto capitale della della Regione Toscana di pari importo;
8. Nel 2019: Manutenzione straordinaria della viabilità del Lungomare di Giglio Campese: tolta la progettazione che risulta impegnata nel 2018 per l'importo di € 41.743,52, l'intervento è programmato per un importo complessivo pari a € 1.100.000,00. Lo stanziamento dell'anno 2019 è quindi pari a € 1.068.256,48 che risulta finanziato dal Contributo di sbarco per € 110.462,48, dai proventi della gestione dei parcheggi comunali a pagamento per € 26.168,10, dagli oneri d'urbanizzazione per € 236.000,00, dalla previsione di contrarre un mutuo per € 510.000,00 e per € 185.625,90 con risorse disponibili di bilancio;
9. Nel 2019: Progetto Life per € 50.000,00, finanziata attraverso contributi in conto capitale provenienti dell'Università "La Sapienza" di Roma a titolo di Fondi Comunitari (UE),

- distinti in € 40.965,90, come applicazione di avanzo vincolato per investimenti in virtù del trasferimento già incassato nell'anno 2017, e per € 9.034,10 con risorse ancora da trasferire;
10. Nel 2019: Ristrutturazione del muro di contenimento del terrapieno soprastante via del Dolce per € 14.000,00 finanziati con risorse disponibili di bilancio;
  11. Nel 2020: Manutenzione straordinaria di Piazza Gloriosa di Giglio Castello per € 300.000,00 finanziata dai proventi per della gestione dei parcheggi comunali a pagamento per € 26.168,10, dagli oneri d'urbanizzazione per € 236.000,00 e per € 37.831,90 con risorse disponibili di bilancio;
  12. Nel 2021: Costruzione di un nuovo teatro all'aperto nel borgo medioevale di Giglio Castello per € 100.000,00 finanziato dalla previsione di contrarre un mutuo per lo stesso importo;

**e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.**

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Attualmente non risulta alcun importo iscritto a titolo di FPV, anche se l'ente è in attesa di predisporre ed approvare il rendiconto della gestione 2018.

**f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Attualmente, il Comune di Isola del Giglio non ha concesso garanzie in favore di altri enti o soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

**g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti che includono una componente derivata**

Attualmente, il Comune di Isola del Giglio non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**h) L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

Il Comune di Isola del Giglio partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Acquedotto del Fiora s.p.a.;
2. Società NetSpring s.r.l.;
3. Società Coseca s.p.a.;
4. Società Edilizia Provinciale Grossetana;

I bilanci delle società partecipate degli ultimi 3 anni risultano in attivo. I rendiconti delle società sono comunicati dalle stesse ai soci e pubblicati sui siti istituzionali degli enti sottoposti all'adempimento.

**i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Le percentuali di partecipazione del Comune di Isola del Giglio risultano essere le seguenti:

1. Società Acquedotto del Fiora s.p.a. con una quota dello 0,63%;
2. Società NetSpring s.r.l., servizio d'innovazione del sistema informatico, 1%;
3. Società Coseca s.p.a. con una quota dello 0,95%;
4. Società Edilizia Provinciale Grossetana con una quota dello 0,75%.

**j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio. Ripiano Disavanzo Tecnico.**

Ai sensi del D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono stati interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili.

L'articolo 1 del D.Lgs. 126/2014 prevede:

– che *“il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.”* ( comma 11);

– che *“al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*

*a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;*

*b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio Dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera: a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);*

*c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;*

*d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;*

*e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).”* (comma 7);

– che “ l’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”(comma 8);

L’operazione di riaccertamento straordinario dei residui ha avuto come effetto quello di ricalcolare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, secondo i nuovi principi contabili dettati dal D. Lgs. n. 118/2011. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2017, in conformità alle imposizioni dettate dalla delibera n. 205 del 17/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ha provveduto a riapprovare il risultato di amministrazione derivante delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. E’ stata rilevata una perdita tecnica pari a € 1.555.944,75, da ripianare in 30 quote annuali costanti da € 51.864,83 ciascuna. Anche il triennio 2019-2021 riporta tra gli stanziamenti di spesa la quota di € 51.864,83 per ciascun anno.

Isola del Giglio, 06/03/2018

*Il Funzionario Responsabile  
Area Ragioneria e Tributi  
Dott. Federico Ortelli*